SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

643ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 4
ACHILLI *(PSI)* 4

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Votazione per l'elezione di un membro effettivo della delegazione italiana 4
PRESIDENTE 4
Votazione a scrutinio segreto 14, 27, 31

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» **(2025):**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5
BOFFA *(Com-PDS)* ..... 7 e *passim*
CALVI *(PSI)* ..... 7 e *passim*
ACHILLI *(PSI)* 7, 12
* BONALUMI *(DC), relatore* ..... 8 e *passim*
* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 8 e *passim*
GRAZIANI *(DC)* 10, 27
MAFFIOLETTI *(Com-PDS)* 18, 21
TEDESCO TATÒ *(Com.-PDS)* 22, 27
Verifica del numero legale 14

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992 ..... *Pag.* 33

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 34

Annunzio di presentazione 34

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 34

Trasmissione di documenti 35

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze ..... *Pag.* 35

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 36, 37

Interrogazioni da svolgere in Commissione 42

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Alberti, Angeloni, Bo, Boato, Bochicchio Schelotto, Boldrini, Butini, Cattanei, Dipaola, Evangelisti, Ferrara Pietro, Fontana Walter, Gerosa, Giugni, Ianniello, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Mariotti, Meoli, Moltisanti, Nepi, Pellegrino Bruno, Pisanò, Putignano, Sanna, Sirtori, Vecchietti, Visca, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Gianotti, a Copenaghen, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Leonardi, Neri, Pellegrino Giovanni, Pollice e Vitale, nella Repubblica del Sud Africa, per attività della 6ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (3144).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, poichè siamo in fase di votazione e sta svolgendo i propri lavori più di una Commissione, io ne chiederei ancora una volta la sconvocazione immediata, altrimenti non c'è materiale umano adatto a sostenere le votazioni.

PRESIDENTE. Abbiamo già disposto la sconvocazione delle Commissioni, quindi i senatori dovrebbero essere svincolati dalle riunioni delle Commissioni stesse.

Votazione per l'elezione di un componente effettivo della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (*Votazione a scrutinio segreto con la presenza del numero legale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la elezione di un componente effettivo della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

A tale elezione, che si è resa necessaria in seguito alla assunzione del senatore Francesco Guizzi alla carica di giudice della Corte costituzionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 3 e 4, del Regolamento.

Come membro effettivo è stato designato il senatore Tommaso Mancia.

Le operazioni di voto saranno effettuate a scrutinio segreto, mediante urne, e per la elezione dovrà essere raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti.

Per la votazione sono state predisposte le apposite urne qui sotto il banco della Presidenza.

Coloro i quali sono favorevoli deporranno la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera.

I contrari faranno l'inverso.

Gli astenuti depositeranno entrambe le palline nell'apposita sezione dell'urna.

Procediamo pertanto alla votazione.

Quando avranno votato gli onorevoli colleghi in questo momento presenti in Aula, le urne resteranno aperte, per dare modo agli altri senatori di prendere parte alla votazione nel corso della seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Seguono le operazioni di voto*).

(*Le urne rimangono aperte*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2025.

Ricordo che questa mattina sono stati discussi e messi in votazione i primi due articoli.

Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo 3. Prima della illustrazione degli emendamenti relativi a tale articolo, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel testo all'esame dell'Assemblea, nonchè gli emendamenti contenuti nell'ultimo fascicolo trasmesso, per quanto di propria competenza, in via di premessa, fa presente che le Assemblee legislative hanno determinato, di intesa con il Governo, con la legge finanziaria 1992 un limite di crescita delle retribuzioni del settore statale e del settore pubblico allargato coerente con un piano di rientro che consenta di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica allargata stabiliti fin dal luglio del 1991 con il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994. Gli incrementi previsti nel testo in esame per le varie forme di indennità che vengono corrisposte al personale che presta servizio all'estero – in aggiunta al collegamento previsto con la remunerazione della dirigenza e della burocrazia che da solo garantisce aumenti corrispondenti alla regola della finanziaria – appaiono in contraddizione con i vincoli di politica dei redditi, fissati per il settore pubblico allargato nella legge finanziaria per il 1992; inoltre si tratta di incrementi che potranno avere effetti dirompenti sulle altre categorie dirigenziali del settore pubblico allargato».

Pertanto, a maggioranza, richiamando gli effetti di cui all'articolo 102-*bis* del Regolamento, la Commissione non si oppone all'ulteriore corso del testo in esame a condizione che l'emendamento 31.8 del Governo venga accolto nel seguente nuovo testo: «Gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995».

Con questa condizione, la Commissione esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, su tutti i restanti emendamenti presentati dal Governo, nonchè dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 31.0.2 (del relatore) che, sempre ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, va riformulato nel seguente modo:

«1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1980, n. 26, è sostituito dal presente:

Il tempo trascorso in aspettativa, concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è ammesso a riscatto, ad istanza degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, verso pagamento del contributo di riscatto del 22 per cento della retribuzione pensionabile ai fini del trattamento di quiescenza e con le modalità di cui agli articoli

14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ai fini dell'indennità di buonuscita».

In linea generale la Commissione, all'unanimità, raccomanda che, analogamente ai criteri seguiti in altre importanti democrazie industriali dell'Occidente, il sistema delle spese di rappresentanza venga riorganizzato sulla base del criterio del rimborso delle spese, opportunamente documentate, anzichè di indennità forfettarie.

PRESIDENTE. Comunico che per effetto del parere della 5ª Commissione permanente potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale assicura la continuità e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione, coadiuvando direttamente il Ministro degli affari esteri, di seguito denominato «Ministro», e svolgendo funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività delle strutture del Ministero.

2. In particolare il Segretario generale assicura il coordinamento e la programmazione dell'attività delle Direzioni generali, con particolare cura al collegamento tra le Direzioni generali a carattere tematico e quelle a carattere geografico, anche attraverso il comitato direzionale di cui all'articolo 10 e di apposite riunioni su problematiche specifiche.

3. Nell'esercizio dei suoi compiti il Segretario generale si avvale di un apposito ufficio per il coordinamento, del centro analisi e programmazione, nonchè dell'Unità di crisi e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la programmazione dell'attività delle Direzioni Generali e fra queste e i Dipartimenti e le altre strutture, anche attraverso il Comitato Direzionale di cui all'articolo 10».

3.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Segretario generale al Ministero degli affari esteri, nonchè quelli alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero della difesa, vengono nominati assumendo le procedure e con i criteri previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.2 MURMURA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per l'indirizzo e la programmazione finanziaria del Ministero degli affari esteri è istituito un comitato di coordinamento alle dirette dipendenze del Segretario generale. Il Comitato è presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Segretario generale ed è composto dal capo di gabinetto, dal capo del cerimoniale diplomatico, dai direttori generali, dall'ispettore generale e dal capo del servizio stampa ed informazione. Le funzioni di vice presidente, coordinatore del funzionamento del comitato, sono svolte dal direttore generale degli affari amministrativi. Le funzioni di Segretario del comitato sono espletate dal capo dell'ufficio bilancio della Direzione generale degli affari amministrativi».

3.3 CALVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOFFA. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 deve considerarsi precluso perchè non è stato approvato l'emendamento da noi presentato all'articolo 2 e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Murmura, l'emendamento 3.2 si intende decaduto.

CALVI. Signor Presidente, non essendo stato accettato da parte del Governo l'emendamento da noi presentato all'articolo 2, riguardante la distinzione delle Direzioni generali, una per il personale e l'altra per gli affari amministrativi, l'articolo 3 dovrebbe essere modificato nella parte finale, cioè la parola «generale» dovrebbe essere sostituita con la parola «centrale».

Infatti, le funzioni dovrebbero essere svolte dal direttore centrale invece che dal direttore generale, dal momento che - ripeto - non è stato accolto l'emendamento 2.2.

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, in merito all'emendamento tendente ad aggiungere il comma 3-*bis*, testè illustrato dal senatore Calvi, vorrei far notare che il testo del disegno di legge nel suo complesso prevede l'istituzione di un comitato direzionale al quale è assegnato il compito di indirizzo e di programmazione del Ministero degli affari esteri, all'interno delle quali funzioni è evidentemente inserita anche la programmazione finanziaria. La creazione, quindi, di un ulteriore comitato di coordinamento esclusivamente per la programmazione finanziaria sembrerebbe una misura pleonastica dal momento che questa non può essere considerata separatamente dalle altre materie di attività del Ministero degli affari esteri.

Pregherei, quindi, il senatore Calvi di riguardare bene la parte del disegno di legge che istituisce appunto il coordinamento e quindi di rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario in quanto condivide le argomentazioni espresse dal Presidente della Commissione affari esteri.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, lei intende accogliere l'invito che le è stato rivolto dal senatore Achilli?

CALVI. Signor Presidente, non essendo stato accolto l'emendamento 2.2, le motivazioni del relatore e del rappresentante del Governo sono condivisibili. L'emendamento a questo punto può quindi essere ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Direzioni generali, competenze e coordinamento)

1. Le Direzioni generali a carattere tematico attendono allo studio, all'analisi e alla trattazione dei problemi di natura multilaterale, nonchè di quelli complessivi nei settori di competenza ed elaborano le politiche relative.

2. Le Direzioni generali a carattere geografico, relativamente alle aree di rispettiva competenza ed ai singoli Paesi che ne fanno parte, attendono allo studio, all'analisi e alla trattazione dei problemi politici, economici, sociali e culturali coerentemente con le politiche di settore elaborate dalle Direzioni generali di cui al comma 1; elaborano le politiche e curano i rapporti bilaterali complessivi dell'Italia, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con i Servizi relativamente agli aspetti di rispettiva competenza e nel quadro delle forme di coordinamento previste dalla presente legge.

3. Quando problemi determinati riguardino anche in parte le competenze di diverse Direzioni generali di cui ai commi 1 e 2, le Direzioni generali interessate operano attraverso opportuni collega-

menti e scambi di informazioni, nell'ambito dei poteri di coordinamento del Segretario generale, di cui all'articolo 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(*Direzioni generali e Dipartimenti - Competenze e coordinamento*)

1. Le Direzioni generali pongono in atto nelle aree a loro affidate e, attraverso i corrispondenti uffici, nei confronti dei singoli paesi appartenenti a tali aree la politica estera così come definita dai principi enunciati nell'articolo 1 della presente legge e come deliberata nelle competenti sedi istituzionali. Promuovono, applicano e sviluppano le politiche di integrazione su scala europea e internazionale nelle aree di loro competenza.

2. I Dipartimenti sovraintendono alle attività di natura prevalentemente tecnico-scientifica, sociale, economica e culturale. Anche attraverso attività di studio, analisi e ricerca, essi operano per determinare, per le tematiche di propria competenza, gli indirizzi operativi che verranno applicati dalle Direzioni generali nelle aree a loro affidate. I Dipartimenti provvedono ad elaborazioni complessive e analitiche delle informazioni attinenti le aree di competenza anche allo scopo di fornire al Comitato direzionale e alle Direzioni generali strumenti di valutazione e proposte di intervento, onde consentire a detti organismi l'espletamento delle loro funzioni.

3. Per i problemi che riguardino competenze comuni o connesse, le Direzioni generali e i Dipartimenti, fatte salve le competenze del Segretario generale, operano in collaborazione attraverso collegamenti e scambi di informazioni.

4. Al Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo sono attribuiti i compiti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

5. Ai Servizi sono affidati compiti di supporto e collaborazione tecnico-operativi alle Direzioni generali e ai Dipartimenti».

4.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermi restando i poteri di coordinamento del Segretario Generale, di cui all'articolo 3, la Direzione generale per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza, il disarmo e i diritti umani e la Direzione generale per gli affari economici, finanziari, scientifici, tecnologici ed ambientali provvedono ad assicurare il necessario rac-

cordo operativo tra le Direzioni generali nelle questioni di interesse rispettivamente politico ed economico».

4.2 TAGLIAMONTE, ROSATI, GRAZIANI

Invito i presentatori ad illustrarli, facendo presente che l'emendamento 4.1, per come è formulato, dovrebbe considerarsi precluso.

BOFFA. Signor Presidente, illustrando l'emendamento 4.1, vorrei correggerlo, perchè effettivamente, nella forma attuale, esso potrebbe decadere. Insieme agli altri firmatari intendiamo invece presentare una modifica riferita a tutto il testo dell'emendamento 4.1. In sostanza, in tutti i casi in cui si dice: «Direzioni generali» si deve invece dire: «Direzioni generali geografiche»; laddove è detto: «Dipartimenti» si deve invece dire: «Direzioni generali a competenza non geografica».

Avevo in parte già illustrato l'emendamento quando avevo parlato a favore dell'emendamento 2.1. Era nostra intenzione stabilire una netta distinzione di competenze tra Direzioni generali e Dipartimenti. Tale differenza è stata rifiutata dall'Assemblea che non ha accettato l'istituzione dei Dipartimenti. Tuttavia, anche nella struttura organizzativa del Ministero, così come risulta a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 da noi votato, esiste una serie di Direzioni generali che potrebbero essere definite alcune verticali ed altre trasversali, in quanto alcune hanno una competenza geografica precisa ed altre hanno competenza generale, senza che mai nella legge si stabilisca in modo chiaro quali sono le competenze delle une e quali quelle delle altre, cioè in cosa consista la differenza.

A nostro parere – ripeto – questa lacuna crea, nel funzionamento del Ministero, una inevitabile sovrapposizione, un intrico, una complicazione di funzioni che renderà, a mio parere, la gestione e in generale il funzionamento del Ministero farraginosi e in ultima analisi inefficienti.

La distinzione dei compiti che proponevamo fra Direzioni generali e Dipartimenti intendiamo che sia conservata anche se le une si chiameranno Direzioni generali geografiche e le altre Direzioni generali a competenza non geografica.

Per il buon funzionamento del Ministero, però, lo ripeto, tale distinzione va conservata, altrimenti a mio avviso la legge risulterà monca e incontrerà ogni giorno nel suo funzionamento gravi inconvenienti.

GRAZIANI. L'emendamento 4.2 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, nei due emendamenti presentati all'articolo riecheggia tutta la problematica che già abbiamo avuto modo di considerare in occasione della discussione generale e che successivamente è stata approfondita nel corso della discussione e dell'approvazione dell'articolo 2.

A me non resta che richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto, ossia che per quanto concerne il Ministero degli esteri si deve ricordare la funzione specifica del Segretario generale che, rispetto ad altre Amministrazioni dello Stato, trova una forte ragione d'essere proprio sul terreno del coordinamento, della risoluzione di questioni che indubbiamente hanno fondamento rispetto ai rilievi che il senatore Boffa ha sollevato. I colleghi che hanno avuto la possibilità di partecipare al gruppo di lavoro che ha tentato di verificare come nel quadro comunitario altre Amministrazioni degli esteri operano in questa materia ricorderanno, per aver incontrato il Segretario generale del Quai d'Orsay, come tale figura sia chiamata a risolvere gran parte dei problemi qui evocati.

Peraltro il primo e il secondo comma dell'articolo al nostro esame tengono conto di questa problematica perchè parlano delle Direzioni generali tematiche che hanno compiti di trattazione dei problemi di natura multilaterale e delle Direzioni geografiche che hanno invece compiti di trattazione dei problemi di natura bilaterale. Al comma 2 si fa poi specifica menzione del fatto che anche le Direzioni geografiche devono far riferimento all'analisi e alla trattazione dei problemi politici, economici, sociali e culturali elaborati dalle Direzioni generali di cui al comma 1.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il parere del Governo è contrario anche per le considerazioni, che condivido, svolte dal relatore, ma mi consenta il senatore Boffa di fare una riflessione molto semplice, spero non semplicistica. L'aver precluso in un certo senso l'emendamento originario 4.1, perchè superata la proposta dei senatori Boffa ed altri, non consente in alcun modo di poter modificare quella proposizione...

BOFFA. L'abbiamo modifcata.

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sì, ma io parlo della preclusione in senso sostanziale; in senso formale c'è il tentativo appunto di sostituire la parola «Dipartimenti», se non ho capito male, con le parole: «Direzioni tematiche», lasciando «Direzioni generali», intese come direzioni geografiche. Ma se andiamo ad analizzare i compiti di quelli che dovevano essere i Dipartimenti secondo la vostra proposizione originaria, ci rendiamo conto che è snaturata completamente la filosofia della vostra stessa proposta e che il Dipartimento non può non svolgere una attività di supporto, di analisi, di studio, di ricerca, eccetera, che deve servire di base all'elaborazione delle Direzioni generali geografiche. Nel momento in cui noi invece abbiamo sostenuto la nostra tesi, secondo cui le direzioni tematiche hanno un loro compito di interazione con le direzioni geografiche, mi pare evidente l'importanza di entrambe le direzioni per il nuovo equilibrio del Ministero degli esteri. Per cui non possiamo certo – mi consenta il senatore Boffa, questa è una ragione supplementare per cui il Governo è contrario – semplicisticamente sostituire la parola «Dipartimenti» con le parole: «Direzioni generali tematiche» e riproporre nella sostanza la

stessa proposta, per le ragioni che testè mi sono sforzato di spiegare, ma anche per le ragioni spiegate dal relatore.

Per quanto invece riguarda l'emendamento 4.2, qui si tratterebbe di introdurre una nuova figura intermedia, quella del Direttore generale degli affari politici e degli affari economici, che dovrebbe fare da ponte fra i compiti di coordinamento del Segretario generale e delle altre Direzioni generali. Questo assolutamente non riteniamo che corrisponda allo spirito e all'obiettivo, che ci proponiamo, dell'equilibrio della riforma del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

ACHILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha giustamente detto il relatore, la posizione assunta dal Partito democratico della sinistra in Commissione aveva una propria coerenza generale, nel senso che articolava la struttura del Ministero in Direzioni generali e in Dipartimenti, stabilendo delle gerarchie differenziate e facendo in modo che l'organo di coordinamento non dovesse procedere ad un coordinamento globale di tutte le direzioni generali, ma attraverso un filtro che raggruppava parte di queste. Ma l'approvazione dell'articolo 2, così come era invece stato proposto dalla maggioranza, ha identificato una struttura policentrica, diciamo così, che vede la presenza di Direzioni generali differenziate per materie geografiche, assegnando proprio nell'articolo 4 le relative competenze.

Non credo che una legge debba dire molto di più di quanto non si dica qui all'articolo 4. Ho invece l'impressione che l'emendamento che i colleghi Boffa, Tedesco Tatò ed altri ripropongono, nonostante l'approvazione del precedente articolo 2, venga ad introdurre una serie di disfunzioni – quelle sì reali – dal momento che non è omogeneo con quell'articolo, mentre era omogeneo con il testo che il Senato non ha accolto. Per questa ragione io credo che, se dovessimo approvarlo, introdurremmo nella legge una serie di elementi di confusione, proprio perchè deriverebbero dalla sovrapposizione di due filosofie diverse. Il problema, pertanto, non è marginale, ma rappresenta un punto delicato della organizzazione; dal momento, infatti, che tutto risiede nel rapporto tra il Segretario generale e le Direzioni generali, qualora si vengano ad introdurre elementi di squilibrio all'interno di queste ultime, si creano, in modo affrettato perchè non coordinato, soltanto disfunzioni all'interno del Ministero.

Credo, quindi, che sia più opportuno mantenere l'articolo 4 nel testo formulato dalla Commissione, dal momento che ha una maggiore omogeneità con le strutture precedenti. Dal punto di vista del coordinamento, l'articolo che abbiamo appena approvato, attinente al ruolo del Segretario generale, è indicativo del modo in cui si intende procedere all'organizzazione interna del Ministero. Pertanto, la nostra preoccupazione non è di natura politica, dal momento che abbiamo già definito la struttura, ma risiede nel fatto che, qualora fosse approvato,

questo emendamento determinerebbe squilibri e confusioni nei rapporti interni al Ministero e l'esperienza insegna che tali confusioni, molte volte, sono all'origine delle disfunzioni dei nostri apparati ministeriali.

Il senatore Boffa parlava prima di sovrapposizioni, ma, in realtà, se non si ha un quadro ben definito dei rapporti all'interno delle varie direzioni generali si creano non solo sovrapposizioni, ma anche conflittualità derivanti proprio da tali sovrapposizioni. Inoltre, in un mondo particolarmente attento alle gerarchie, come quello del Ministero degli esteri, un emendamento di questo genere altererebbe certamente i rapporti interni.

Penso, quindi, che si debba mantenere l'equilibrio della legge così come è stato pensato nel testo della Commissione; dobbiamo, infatti, tener conto che l'emendamento 4.1 si andrebbe ad inserire in una struttura legislativa che non è soltanto quella elaborata negli articoli già approvati, ma è una struttura che ritroveremo con aderenza nelle successive parti del disegno di legge e rispetto alla quale esso è contraddittorio. Per tale ragione, vorrei pregare i proponenti dell'emendamento di tener conto di queste considerazioni, che non derivano - ripeto - da una differenziazione politica, bensì dalla preoccupazione di dare organicità a strutture amministrative che, in caso diverso, sarebbero certamente messe a rischio.

È stato già ricordato nella discussione sui primi articoli del provvedimento che questo disegno di legge si propone il riordinamento del Ministero e non la sua riforma; è evidente che il riordinamento presuppone l'aggiustamento di strutture già esistenti, senza modificarne profondamente la qualità e l'organizzazione. Viceversa, se approvassimo l'emendamento 4.1, introdurremmo elementi di squilibrio; mi scuso per la ripetitività, ma vorrei insistere affinchè fosse chiaro il concetto della non politicità degli emendamenti, ma della loro attinenza alla struttura organizzativa.

Per questo chiedo al senatore Boffa e agli altri proponenti se non intendono ritirare l'emendamento. In caso diverso, il voto del Gruppo socialista non potrà che essere contrario per le ragioni che abbiamo già sviluppato a lungo in Commissione, in quanto la struttura dell'intero provvedimento è stata sottoposta ad una attenta verifica, pur con le valutazioni differenziate che ad essa si sono date, ma che riflettevano, ognuna, una propria globalità che non può essere modificata in alcuni punti senza minare l'equilibrio generale.

Credo che un buon modo di legiferare sia quello di accettare l'impostazione globale della struttura di un Ministero; introdurre, invece, sotto la pressione di una precedente valutazione non accolta, alcuni elementi di questa, in una struttura diversa, comporterebbe una alterazione degli equilibri interni e sarebbe un modo errato di legiferare.

PRESIDENTE. Senatore Boffa, accoglie l'invito testè rivoltole dal senatore Achilli a ritirare l'emendamento 4.1?

BOFFA. Signor Presidente, ritengo necessario che l'Assemblea si pronunci su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1

Verifica del numero legale

ALIVERTI. Signor Presidente, anche a nome dei senatori Boggio, Carlotto, De Rosa, Diana, Di Stefano, Fabris, Favilla, Grassi Bertazzi, Graziani, Montresori e Orlando, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,30.

Sono del pari sospese le operazioni di voto.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,30*).

Ripresa della votazione

PRESIDENTE. Riprendiamo le operazioni di voto per l'elezione di un componente effettivo della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(*Seguono le operazioni di voto*)

(*Le urne restano aperte*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori, come riformulato dagli stessi proponenti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, apprezzo lo sforzo che i colleghi Tagliamonte, Rosati e Graziani hanno compiuto per porre un qualche riparo alle lacune enormi presenti in questo disegno di legge per quanto riguarda il coordinamento fra i vari comparti del Ministero degli esteri.

Il problema però non si sarebbe posto se fossero stati approvati i nostri emendamenti, il 4.1 che abbiamo appena votato e il 2.1 che abbiamo discusso questa mattina.

Debbo aggiungere, inoltre, che la proposta avanzata dai colleghi Tagliamonte, Rosati e Graziani, nonostante la loro buona volontà, non mi pare in grado di garantire un coordinamento efficace; essa dimostra che il problema del coordinamento esiste, ma non lo risolve certo. Crea qualcosa come due superdirezioni generali, quella per gli affari economici e quella per gli affari politici, termini che peraltro noi consideriamo del tutto generici e ormai superati, alle quali affida il coordinamento, mentre, a nostro parere, non è certo questo il modo per raggiungere tale scopo.

Per tali motivi, dunque, noi voteremo contro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Tagliamonte e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Organizzazione interna delle strutture)

1. Gli uffici, suddivisibili in reparti, costituiscono le unità organiche di base del Ministero. Ad eccezione di quelli espressamente previsti dalla presente legge, gli uffici sono costituiti, con le modalità di cui all'articolo 6, esclusivamente nell'ambito di una Direzione generale o di un Servizio, nonchè del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. Per esigenze di coordinamento, con decreto del Ministro, gli uffici possono essere raggruppati in settori, anche di carattere amministrativo, in base a criteri di uniformità nella trattazione degli affari. Il decreto stabilisce i livelli dei funzionari diplomatici o amministrativi incaricati di attendere al coordinamento del settore.

3. Nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione è istituita una Direzione centrale per il bilancio e gli affari

generali amministrativi. Uffici amministrativi, eventualmente raggruppati in settori, sono istituiti in tutte le Direzioni generali in cui esigenze di funzionamento lo richiedano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Direzione generale» *inserire le seguenti*: «di un Dipartimento».

5.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione è istituita una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, ed una Direzione centrale per il personale diplomatico.

3-*bis*. Con decreto del Ministro, su proposta del Comitato direzionale, nei Dipartimenti possono essere istituite strutture operative temporanee incaricate di specifici compiti. Una volta realizzati tali compiti, la struttura viene sciolta e il personale addetto torna alle strutture e alle mansioni di provenienza. Il Ministro con lo stesso decreto nomina il responsabile della struttura».

5.2 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Direzioni di settore amministrative sono istituite nelle direzioni generali degli italiani all'estero e degli affari consolari e sociali, per le relazioni e le attività culturali, scolastiche ed educative all'estero, per la cooperazione allo sviluppo ed in tutte le altre in cui esigenze di funzionamento lo richiedano».

5.3 CALVI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al necessario coordinamento delle attività di questi ultimi provvede la Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi».

5.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli. Faccio presente che l'emendamento 5.1 risulta precluso a seguito delle precedenti votazioni.

BOFFA. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 5.2, dal momento che il 5.1 risulta, a questo punto, precluso.

L'emendamento 5.2 mira a fornire una struttura diversa alla Direzione generale per il personale e l'amministrazione, istituendo, al suo interno, una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali

amministrativi ed una Direzione centrale per il personale diplomatico. Scopo di questa prima parte della nostra proposta è quello di favorire una maggiore mobilità nella struttura del Ministero degli esteri. Del resto, vi sono altri nostri emendamenti successivi che perseguono lo stesso obiettivo; questo è tutto centrato sul problema della direzione amministrativa del Ministero, ma vi sono altri settori in cui il problema si presenta.

Voglio aggiungere che, pur con tutta la profonda considerazione che abbiamo per la carriera diplomatica, riteniamo che essa non possa assolutamente concentrare su di sè tutti i posti di direzione del Ministero. Noi siamo dell'avviso che altre competenze, altre professioni abbiano il diritto di aspirare e debbano avere la possibilità di giungere a posti di direzione elevati nel Ministero. Questo è il motivo per cui noi prevediamo la creazione di questa struttura, che dovrebbe permettere uno scorrimento maggiore e, ad esempio, porre alla testa della Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi o alla testa della stessa Direzione generale per il personale dell'amministrazione, personale non diplomatico. Ci pare, invece, utile conservare la direzione di un diplomatico per quanto riguarda la Direzione centrale per il personale diplomatico.

Direi che agli stessi criteri, naturalmente in senso più generale, corrisponde anche la seconda parte del nostro emendamento. Essa ha però un fine molto più vasto; noi crediamo, infatti, che per una maggiore efficienza dell'operato del Ministero possano rendersi necessarie strutture operative temporanee con compiti assai specifici, le quali, peraltro, sono presenti, direi quasi costantemente, nell'attività del Ministero degli esteri. Ora, tali strutture dovrebbero essere create appositamente, sciolte una volta che le loro funzioni fossero venute meno e, anche in questo caso, al Ministro dovrebbe essere lasciata la facoltà di nominare le persone giudicate più idonee allo scopo.

CALVI. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 intende dare maggiore funzionalità alle direzioni generali per ciò che attiene il settore amministrativo; ritengo che con la mia proposta si raggiunga una maggiore efficienza all'interno del Ministero degli affari esteri. È questo lo scopo dell'emendamento.

* BONALUMI, *relatore*. L'emendamento 5.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3. Ovviamente sono favorevole al mio emendamento 5.4.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Parere contrario sul 5.2 e sul 5.3. Sono favorevole al 5.4 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei che non passasse inosservata l'importanza di questo nostro emendamento. Noi crediamo che non debba instaurarsi una sorta di conflittualità permanente nel Ministero degli esteri tra la carriera amministrativa e la carriera diplomatica, che d'altronde è un problema reale. Dobbiamo pensare che la rivalutazione piena della professionalità dei diplomatici – alla quale noi abbiamo lavorato, tant'è vero che abbiamo proposto un processo di formazione e di accesso alla carriera molto qualificato – passa indubbiamente attraverso l'abbandono da parte della carriera diplomatica dei compiti tipicamente organizzativi e più squisitamente tecnici legati all'amministrazione, che invece devono rientrare nell'attività della dirigenza amministrativa.

Credo che questo sia il ragionamento da fare, perchè altrimenti non resta che l'adesione acritica da parte dei governanti alle spinte settoriali interne. Ciò significa praticamente rinunciare alla autonomia della politica: non si fa opera di governo aderendo a tesi contrapposte basate su interessi, visioni e culture categoriali; al contrario, bisogna avere un'idea di governo che superi questa conflittualità minore che non produce nulla. Il conflitto in democrazia è importante, ma deve produrre. Questa conflittualità invece non produrrà mai niente; per certi aspetti è la stessa che si registra all'interno del Ministero di grazia e giustizia tra magistrati e personale amministrativo.

Ritengo che occorra da parte nostra uno sforzo per cercare di superare questa situazione che non è produttiva di efficienza per l'amministrazione, in una visione che riqualifichi in pieno la funzione diplomatica, la liberi dalle incombenze amministrative e organizzatorie, affidando responsabilità precise alla dirigenza amministrativa e così riqualificando tutto il comparto del Ministero.

È questo il ragionamento da cui scaturisce l'emendamento 5.2 e per questo abbiamo evitato di condurre una battaglia frontale e demagogica, ma abbiamo individuato settori precisi, di cui ha parlato anche il senatore Boffa, per i quali è indubbio che occorre una competenza tecnico-amministrativa. Infatti, quando parliamo del bilancio interno dell'amministrazione o delle questioni legate alla funzione amministrativa, chiamiamo in campo competenze specifiche, per riqualificare le stesse competenze dirigenziali su un piano di managerialità moderna e diversa dal burocratismo che caratterizza l'amministrazione italiana. Quindi, una visione che assegna a ciascuno una funzione propria ed evita il perpetuarsi di una situazione che va a tutto discapito del buon funzionamento del Ministero.

Per queste considerazioni affidiamo all'Assemblea la valutazione positiva di questo nostro emendamento.

CALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. Signor Presidente, siamo sostanzialmente d'accordo sulle motivazioni addotte dai rappresentanti del Gruppo del PDS, nel senso che anche noi riteniamo necessario sottrarre le funzioni amministrative (che sono tipiche di una particolare funzione) alla carriera diplomatica, dando nel contempo grande autonomia e dignità ai responsabili di tali funzioni.

Pertanto, dichiaro che il Gruppo parlamentare che rappresento voterà a favore dell'emendamento 5.2, in quanto ritiene che alcune scelte di fondo debbano essere recepite anche all'interno dell'amministrazione degli affari esteri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Configurazione e articolazione delle strutture)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede:

a) a disciplinare la configurazione delle Direzioni generali, specificandone in particolare le competenze e gli assetti funzionali e organizzativi, fermo restando quanto disposto negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge e dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) a definire le competenze e gli assetti funzionali e organizzativi del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato generale e dei Servizi;

c) a definire i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del centro analisi e programmazione e dell'Unità di crisi, stabilendo il grado dei funzionari diplomatici da preporvi;

d) ad adeguare, ove necessario, la configurazione delle strutture all'esigenza di disciplinare nuovi settori di attività e di assicurare organici raggruppamenti strutturali di materie tra loro correlate.

2. Il regolamento disciplina altresì, nella definizione dell'assetto funzionale e organizzativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, i rapporti tra l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica e la gestione tecnica dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni dell'Unità tecnica centrale, in relazione alle attività degli uffici, nonchè all'impiego di altro personale tecnico ed alle iniziative necessarie ad assicurarne un qualificato reclutamento, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 18, comma 1, e 25.

3. Il Ministro, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, determina la ulteriore articolazione delle strutture di cui all'articolo 2, in particolare per quanto riguarda: il numero e le competenze specifiche degli uffici ed eventuali loro reparti; i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare; il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata da destinare a compiti particolari; ogni altra disposizione necessaria alla organizzazione del Ministero.

4. Il decreto di cui al comma 3 ha validità triennale e, per esigenze di servizio, può essere modificato prima della scadenza e con la medesima procedura.

5. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, possono essere istituiti servizi particolari per lo svolgimento di attività specifiche e servizi a durata temporanea per fronteggiare situazioni di carattere straordinario. Il decreto ne stabilisce le competenze, la collocazione organizzativa e le modalità di gestione, ivi compresa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, nonchè il livello di preposizione di funzionari diplomatici o dirigenti amministrativi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) a stabilire compiti e livelli della Dirigenza amministrativa nel rispetto del principio dell'unicità della funzione dirigenziale pubblica».

6.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il regolamento disciplina strutture e procedure per assicurare alle organizzazioni sindacali l'informazione su atti e provvedimenti contemplata dalla normativa derivata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche con riferimento alle attività del Consiglio di amministrazione».

6.3 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «della Direzione generale» *con le altre*: «del Dipartimento».

6.2 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Al comma 3, dopo le parole: «minimi e massimi di personale da assegnare» *inserire le seguenti*: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero;».

6.4 IL RELATORE

A seguito delle precedenti votazioni, l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori, si intende precluso.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.1.

Debbo constatare che le nostre argomentazioni non trovano molto riscontro nell'Assemblea e lo faccio con rammarico trattandosi di questioni che non attengono a un interesse di parte; noi stiamo lavorando per costruire possibilmente una legge che corrisponda a un modello di amministrazione adeguato all'importanza del Ministero degli esteri, alla sua funzione molteplice e così importante, un modello che non può ripetere schemi da amministrazione dell'Ottocento. Abbiamo pertanto tentato di proporre un disegno che almeno corripondesse a una articolazione diversa.

Vediamo invece la maggioranza incamminata su un terreno di meri aggiustamenti alquanto raffazzonati, piuttosto contenuti e molto modesti. Ciò nonostante, tentiamo ancora di introdurre qualche elemento che almeno dia qualche prospettiva all'amministrazione.

È stato respinto il nostro emendamento sulla qualificazione del personale amministrativo rispetto al personale diplomatico e ora ci troviamo di fronte a un problema che è di livello, diciamo così, sottordinato all'impianto normativo, perchè attiene all'esercizio del potere regolamentare. Il potere regolamentare del Governo, in base alla legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio, si può esercitare in diverse forme: nella forma prevista da questa legge tale potere ha un'area normativa considerevole, attuandosi, per certi versi, una delegificazione. E allora si vuole introdurre qualche elemento di determinazione dei compiti del personale amministrativo, perchè, in difetto di un impianto normativo che delimiti in maniera qualificata le competenze della dirigenza amministrativa sul terreno delle direzioni generali, occorre evitare il pericolo grave della confusione dei ruoli sul piano operativo.

Pertanto proponiamo che, nell'esercizio del potere regolamentare, il Governo determini e qualifichi i compiti del personale amministrativo, in modo che non prevalga una concezione servente generica del personale amministrativo verso il personale diplomatico, ma vi sia una qualificazione determinata che dia dignità al lavoro amministrativo, pur nel disegno ordinamentale deteriore del Ministero che noi abbiamo criticato. Chiediamo quindi, per attenuare le conseguenze del voto

della maggioranza per cui al personale amministrativo non spetta un ruolo dirigenziale, almeno la definizione, per l'attività qualificata amministrativamente, di un'area specifica di compiti che determini una particolare responsabilità del personale amministrativo.

Questo è lo scopo del nostro emendamento e credo che questa sia l'ultima occasione non solo per non mortificare il personale amministrativo (il che sarebbe una grossa ingiustizia), ma anche, seppure a livello inferiore, sul piano dell'assetto ordinamentale del Ministero, per acquisire almeno una possibilità di chiarimento che andrebbe a tutto vantaggio della funzionalità dell'amministrazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* BONALUMI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Colgo l'occasione, Presidente, per esprimere parere contrario sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1 e favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 6.3 e, se lei me lo consente, esprimerò anche il nostro voto sull'emendamento 6.4, considerato che tratta di materia affine.

L'emendamento 6.3 avrà il nostro voto favorevole, perchè per la prima volta si infrange un tabù, il fatto cioè che la specialità del lavoro svolto presso il Ministero degli affari esteri sia tale che la legge n. 93, ossia la normativa generale relativa al pubblico impiego, non debba ritenersi automaticamente applicata.

È vero che avremmo preferito su questo come su altri punti una dizione più esplicita, un riferimento generale alla legge n. 93; eppure qui vi è un primo tassello di un discorso che, anche se in modo insufficiente, ritroviamo successivamente in più punti con riferimento, sia pure con norma che delega alla disciplina regolamentare, all'informativa sindacale come contemplata dalla legge n. 93. Ci sembra quindi che si faccia un passo avanti, sia pure parziale, mentre noi avremmo voluto fosse più netto.

Lo stesso vale per l'emendamento 6.4, che anch'esso in modo timido recepisce tuttavia una questione da tempo posta dalle organizzazioni sindacali e di cui, come ben sa il relatore, in Commissione ci siamo fatti in più occasioni sostenitori, vale a dire una consultazione delle organizzazioni sindacali relativamente ai minimi e ai massimi del personale da assegnare, e ciò non solo e non tanto per la ricaduta contrattuale di tale questione, ma proprio per il ruolo specifico delle organizzazioni sindacali, *ex lege* 93, sulle materie di organizzazione degli uffici.

Questa è la ragione per cui, pur ritenendoci solo parzialmente soddisfatti delle formulazioni, voteremo a favore degli emendamenti 6.3 e 6.4. Questo nostro voto favorevole vuole anche dimostrare, come già diceva il collega Maffioletti in relazione a una materia su cui purtroppo abbiamo avuto meno fortuna, cioè la valorizzazione del ruolo di direzione del personale amministrativo, che la nostra collocazione, favorevole o contraria, rispetto a questa o a quella norma del presente disegno di legge non è dettata da una posizione precostituita o preconcetta, bensì è funzionale ad una nostra volontà di conquistare il più possibile elementi innovativi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 6.2 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Conferimento delle funzioni)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono conferite ad un ambasciatore la carica di Segretario generale, ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario di prima classe la carica di capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di direttore generale e di ispettore generale.

2. Con decreto del Ministro, sono conferite ad un ministro plenipotenziario le funzioni di vice capo del Cerimoniale diplomatico della

Repubblica e di capo di Servizio, ad un ministro plenipotenziario di seconda classe o ad un consigliere di ambasciata quelle di capo di ufficio. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai Servizi anche consiglieri di ambasciata; il Servizio dell'interpretariato e delle traduzioni può essere retto temporaneamente dall'esperto capo in interpretariato e traduzioni; esperti estranei al Ministero, dipendenti dello Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il Servizio degli affari giuridici e legislativi e il Servizio storico e di documentazione. Per le materie di cui all'articolo 24, comma 2, sono conferite a un dirigente generale amministrativo le funzioni di direttore centrale, a un dirigente superiore le funzioni di capo di ufficio, a un primo dirigente le funzioni di capo di reparto.

3. Con decreto del Ministro può essere affidata la reggenza di uffici a funzionari di grado o qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per la preposizione agli stessi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri sono conferite ad un Ambasciatore la carica di Segretario generale, ad un Ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di Direttore generale e di Ispettore generale.

2. La carica di Capo di un Dipartimento è conferita con le stesse modalità di cui al comma precedente ad un Ambasciatore o a un Ministro plenipotenziario, salvo nei casi in cui si ritenga di nominare a tale carica un esperto delle materie di competenza dei singoli dipartimenti che abbia una comprovata esperienza non inferiore a cinque anni di attività nell'ambito dello stesso Dipartimento con funzioni di responsabilità.

3. Con decreto del Ministro, sono conferite ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice capo del Cerimoniale e di capo di Servizio, ad un Ministro plenipotenziario e ad un consigliere di ambasciata quelle di capo ufficio. Per esigenze di Servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai Servizi anche Consiglieri di ambasciata; il Servizio dell'interpretariato e delle traduzioni può essere retto temporaneamente dall'esperto capo di interpretariato e traduzioni; esperti estranei al Ministero, dipendenti dello Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il Servizio degli affari giuridici e legislativi e il Servizio storico e documentazione.

4. Alla Direzione generale del Personale potrà essere preposto anche un Dirigente generale di livello B non appartenente alla carriera diplomatica. In ogni caso alla Direzione centrale per il personale diplomatico deve essere preposto un funzionario appartenente alla carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. Per le materie di cui all'articolo 21, comma 2, sono conferite a un

dirigente generale amministrativo le funzioni di Direttore centrale, a un dirigente superiore le funzioni di capo di ufficio, a un primo dirigente le funzioni di capo di reparto.

5. Con decreto del Ministro può essere affidata la reggenza di uffici a funzionari di grado o qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per la preposizione agli stessi.

7.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri sono conferite ad un ambasciatore la carica di segretario generale e le funzioni di direttore generale per gli affari politici e di direttore generale per gli affari economici, ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario di prima classe le funzioni di capo del cerimoniale diplomatico e ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di direttore generale delle altre direzioni generali e di ispettore generale».

7.4 TAGLIAMONTE, ROSATI, GRAZIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «vice capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica» *inserire le seguenti*: «, di vice direttore generale».

7.2 IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e il Servizio storico e documentazione.» *inserire le seguenti*: «Ferme restando le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15,».

7.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOFFA. Signor Presidente, vorrei precisare che nell'emendamento 7.1 la dizione «Dipartimento» va sostituita con l'altra: «Direzione generale a competenza non geografica», per non cadere in contraddizione con l'articolo 2, così come è stato approvato questa mattina. Con questa correzione, l'emendamento conserva tutto il suo valore.

Non illustrerò l'emendamento in esame in tutte le sue specifiche disposizioni; ad esempio, il comma 4 contiene una norma di cui avevo già parlato precedentemente illustrando il nostro emendamento 5.2. Ritengo comunque che il significato essenziale di questo nostro emendamento stia in particolare nel comma 2, in cui si stabilisce che la carica di capo di una Direzione generale a competenza non geografica è conferita con le stesse modalità di cui al comma precedente ad un

Ambasciatore o a un Ministro plenipotenziario, salvo nei casi in cui si ritenga di nominare a tale carica un esperto nelle materie di competenza delle singole Direzioni a carattere non geografico che abbia una comprovata esperienza non inferiore a cinque anni di attività nell'ambito della stessa Direzione generale con funzioni di responsabilità.

Ci rendiamo conto che con questo nostro emendamento apriamo un orizzonte nuovo nel funzionamento del Ministero e anche nella promozione del personale che in esso lavora. Vorrei essere molto chiaro su questo punto, perchè sarebbe ingiusto ed anche antipatico se si cercasse di creare delle incomprensioni.

Questo nostro emendamento non sminuisce in nulla la funzione specifica e del tutto particolare che, a nostro parere, spetta e incombe alla carriera diplomatica, per cui a quest'ultima si accede attraverso particolari procedure.

Noi abbiamo un profondo rispetto per la funzione diplomatica e siamo anche ben decisi a volorizzarla. Del resto, anche altri nostri emendamenti successivi si pongono essenzialmente questo scopo, così come alcune proposte modificative accettate e incluse nel testo al nostro esame. Tuttavia riteniamo che non sia più il tempo in cui la carriera diplomatica poteva veramente assumere su di sè le responsabilità in qualsiasi settore facendo propria ogni competenza. Vi sono infatti competenze diverse che fanno capo ad esperti e che devono essere riconosciute.

In questa sede discutiamo spesso circa il mancato funzionamento della politica di cooperazione allo sviluppo e in particolare della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; credo che sia questo uno dei settori in cui si manifesta più chiaramente questa esigenza e dove maggiormente si fa sentire il peso di un costume ormai superato.

D'altra parte, la nostra proposta non ha nulla di eversivo rispetto alla struttura del Ministero degli affari esteri. Infatti, la decisione di conferire la carica di direttore generale deve avvenire su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; quindi, non si tratta affatto di un qualcosa di automatico, ma di una facoltà e non di un obbligo, anche se si stabilisce la possibilità di nominare a tale carica un esperto nelle materie di competenza che abbia – lo ripeto – una comprovata esperienza non inferiore a cinque anni di attività con funzioni di responsabilità. È mai possibile che un esperto che lavora con funzioni di responsabilità per cinque anni in una Direzione generale del Ministero non possa essere posto a capo della stessa Direzione generale? Francamente troviamo alquanto sorprendente un atteggiamento contrario al riguardo e credo che gli stessi diplomatici non dovrebbero muovere alcun rilievo alla nostra proposta.

Vorrei quindi invitare i colleghi ad accettare questa nostra proposta che ci sembra quanto mai ragionevole e tale anche da sveltire e dare maggiore incisività a tutta l'azione del Ministero. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono colleghi che devono ancora votare, dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente effettivo della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Invito pertanto i senatori segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori segretari procedono al computo dei voti*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti ancora non illustrati.

GRAZIANI. L'emendamento 7.4 si illustra da sè.

* BONALUMI, *relatore*. Anche gli emendamenti 7.2 e 7.3 si illustrano da soli.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, mi rendo conto che i nostri interventi possono apparire una reiterazione; purtroppo siamo costretti ad una sorta di monologo collettivo in quanto i colleghi degli altri Gruppi non interloquiscono; me ne dolgo perchè credo che la materia – come con molta efficacia hanno esposto i colleghi Boffa e Maffioletti – vada ben oltre un tema di per sè già così rilevante quale l'organizzazione di un Ministero nodale come il Ministero degli affari esteri per toccare questioni relative ad una reale modernità della nostra pubblica amministrazione.

È per questo che ritengo opportuno insistere sul valore di questo nostro emendamento (particolarmente con riferimento al comma 2) nel quale non proponiamo – come giustamente diceva il senatore Boffa – di sovvertire l'assetto di tutti gli incarichi di responsabilità, bensì di aprire una breccia in tale assetto. All'articolo 1 di questo disegno di legge, che abbiamo votato all'unanimità, abbiamo configurato in modo più ampio, ricco ed articolato rispetto alla concezione tradizionale del Ministero degli affari esteri le finalità ed i compiti del Ministero stesso e pur dividendoci circa il tipo di strutture (noi optando per una soluzione articolata, che non ha prevalso, con le Direzioni generali e i Dipartimenti; la maggioranza sostenendo la linea di un allargamento delle Direzioni generali), tutti abbiamo ritenuto indispensabile configurare in modo nuovo, non solo nella dizione, ma proprio nell'organizzazione del Ministero, i compiti del Ministero stesso; ora mi domando e domando ai

colleghi se, rispetto a queste novità, non si presenti come ancor più stridente di quanto non sia ora, ad organizzazione data, il fatto che sia precluso qualsiasi accesso ad incarichi di direzione a chi non proviene dalla carriera diplomatica.

Credo che non avere il coraggio minimo in questo articolo 7 di rompere tale preclusione nei confronti dei dirigenti non diplomatici sia veramente qualcosa che inficia le stesse novità contenute sia nell'articolo 1, che noi abbiamo sostenuto, sia nell'articolo 2, che ci ha visto contrari e che tuttavia introduce alcuni elementi di novità.

Ecco quindi le ragioni per cui raccomando ai colleghi di valutare nella loro portata, limitata ma significativa in senso innovativo, le proposte contenute nel nostro emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Dando per scontato il parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.3, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.4.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sull'emendamento 7.1 il Governo esprime parere contrario, ma vorrei, anche se brevemente, specificare le ragioni di tale contrarietà, rivolgendomi ai senatori Boffa e Tedesco Tatò. Abbiamo più volte discusso anche in Commissione di questo argomento e a me pare che non sia assolutamente di poco conto il fatto (e ritorniamo ad un'altra questione già esaminata questa mattina) della caduta della distinzione tra le Direzioni, cioè della possibilità che le Direzioni tematiche siano ricomprese nel concetto di Dipartimento. Non è questo un fatto soltanto formale – come ho già detto questa mattina a proposito di un altro articolo – ma un fatto che comporta anche riflessi sostanziali. Credo poi che neanche i senatori che stasera lo hanno proposto con l'emendamento 7.1 abbiano immaginato durante la discussione in Comitato ristretto la possibilità di designare un esperto alla carica di direttore generale; avevano parlato infatti di esperto da proporre eventualmente per la carica di capo di dipartimento, e la differenza non è di poco conto.

Vorrei poi sottolineare – naturalmente senza nulla togliere alle professionalità e alle capacità espresse dalle direzioni generali di tutti i Ministeri – che, data la specificità del Ministero degli affari esteri, cinque anni trascorsi nello stesso dipartimento, diventato qui Direzione generale, non appaiono veramente sufficienti. Non è sufficiente un'esperienza di cinque anni per accedere ad una responsabilità così specifica e delicata che richiede non una preparazione di cinque anni, ma tutta una vita spesa nella carriera diplomatica ed espressa attraverso competenze ed attività molteplici. È questa l'esperienza che si deve maturare per poter aspirare ad un ruolo di questa importanza e portata.

Non c'è dunque assolutamente alcuna preclusione nei confronti del nuovo o delle professionalità provenienti dall'esterno; dobbiamo renderci conto però della particolarità, della specificità della carriera diplomatica in senso lato. Per posti di questa responsabilità, come la Direzione generale del Ministero degli affari esteri, non si può allora

assolutamente pensare di accogliere una proposta del genere che, del resto, neanche gli stessi proponenti avevano all'inizio immaginato, dal momento che l'avevano ipotizzata esclusivamente in funzione dei capi dipartimento.

Il parere del Governo è invece favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.3, mentre è contrario sull'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori, come modificato dagli stessi proponenti.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Tagliamonte e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Funzioni delle ambasciate e delle rappresentanze permanenti)

1. Le ambasciate e le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali esprimono e garantiscono l'unità della Repubblica. Alle ambasciate spetta, nell'ambito del diritto internazionale ed al fine di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione tra l'Italia e lo Stato di accreditamento, di svolgere le attività connesse alle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 1. Le ambasciate curano, d'intesa con quelle dei Paesi della Comunità europea, le iniziative ed i rapporti connessi al quadro comunitario europeo, anche mediante l'istituzione di uffici e servizi in comune.

2. Nel quadro dei compiti attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le ambasciate promuovono e verificano la conformità ai criteri unitari di gestione della politica estera nello Stato di accreditamento delle attività di enti pubblici, comprese le regioni, operanti in tale ambito territoriale. A questo fine esse esercitano compiti di coordinamento, orientamento e, nei casi previsti dalla legge, vigilanza nei confronti di dette attività, riferendone su basi continuative al Ministero ed alle amministrazioni interessate, incluse quelle vigilanti.

3. Le ambasciate sovraintendono e coordinano l'attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento, ferme restando le competenze a quest'ultimi specificamente attribuite dalla legge.

4. Le ambasciate, nel quadro della presente legge ed in conformità con quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, svolgono funzioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti di cultura. Dalle ambasciate dipendono gli istituti scolastici italiani all'estero.

5. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1 e di quanto stabilito dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le ambasciate svolgono funzioni di direzione e di indirizzo delle attività di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento.

6. Le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali assicurano, nell'ambito del diritto internazionale ed in conformità con le disposizioni dei trattati istitutivi dei rispettivi enti e organizzazioni, la partecipazione italiana alle attività degli stessi. Anche per assicurare il più efficace sviluppo dei rapporti con gli enti e organizzazioni, le rappresentanze permanenti promuovono la qualificata presenza di cittadini italiani in seno ad essi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Uffici consolari e loro funzioni)

1. Nell'ambito del diritto internazionale e nel quadro delle direttive impartite dal Ministero e dalle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, gli uffici consolari promuovono e sviluppano a livello locale la tutela degli interessi italiani, dell'immagine nazionale e dei rapporti di cooperazione. In particolare curano i rapporti con le locali comunità italiane ed i loro organismi rappresentativi, e l'approfondimento dei rapporti economici, commerciali, scientifici e tecnologici, culturali e di cooperazione allo sviluppo.

2. Agli uffici consolari spetta, in particolare, di tutelare i cittadini italiani e di favorire la promozione sociale delle comunità italiane e di origine italiana. Ove ne ravvisino la necessità e nell'ambito delle leggi locali, essi assecondano la costituzione, entro le rispettive circoscrizioni, di enti e associazioni con scopi assistenziali, culturali, educativi e ricreativi.

3. In conformità con il diritto internazionale, gli uffici consolari esercitano le funzioni amministrative, giurisdizionali, di stato civile e notarili ad essi attribuite dall'ordinamento italiano.

4. Gli uffici consolari esercitano nei confronti degli istituti di cultura, in relazione alla circoscrizione stabilita per ogni istituto con decreto del Ministro, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4.

5. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, personale dei ruoli del Ministero, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari di I categoria si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari. Il Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, può qualificare di I classe i consolati generali e i consolati di I categoria di maggiore importanza entro un numero massimo di venti per ciascuno dei due tipi di uffici consolari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente effettivo della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'europa:

Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	159
Contrari	26

Proclamo eletto il senatore Tommaso Mancia, rivolgendogli i migliori auguri di buon lavoro.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Achilli, Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andreotti, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bisso, Boffa, Boggio, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Cardinale, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo, Colosimo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franza,

Galeotti, Gambino, Genovese, Giacchè, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Iannone,

Jervolino Russo,

Lama, Lauria, Lipari, Longo, Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manzini, Margheriti, Marniga, Masciadri, Mazzola, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Nebbia, Nieddu, Nocchi,

Onorato, Orlando, Ossicini,

Pagani Antonino, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollini, Postal,

Rezzonico, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Russo,

Salerno, Sanesi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Signori, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth,

Ulianich,

Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitalone,

Zanella, Zangara, Zito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 gennaio 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 9 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040).

3. Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. – Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2348).

4. Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

5. Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2837).

6. Deputati BOTTA ed altri; FERRARINI ed altri; FERRARINI ed altri; BULLERI ed altri; SAPIO ed altri; FERRARINI ed altri; SOLAROLI ed altri. – Norme per l'edilizia residenziale pubblica (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2962).

III. Interpellanza con procedimento abbreviato ex articolo 156-*bis* del Regolamento.

La seduta è tolta (*ore 19,30*).

Allegato alla seduta n. 643

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4858-2291-2427-4014-4368-5016 – BOATO; MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri. – «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (1411-1837-1855-2027-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalle Commissioni permanenti riunite 10ª e 12ª della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CASCIA. – «Trasferimento della "Rocca della Cittadella" della città di Ancona alla Regione Marche» (3145):

CASCIA. – «Acquisto immobile denominato "Caserma Fazio", sita in via Sconsciacavalli di Ancona» (3146);

ALIVERTI, ANGELONI, BEORCHIA, VETTORI, COLOMBO SVEVO, DE GIUSEPPE, COLOMBO, FOSCHI, FONTANA ELIO, FAVILLA, DI LEMBO, e GIACOVAZZO. – «Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione» (3147).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la richiesta di parere parlamentare relativa ai nuovi schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano - Cusio - Ossola e Vibo Valentia (n. 200).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 gennaio 1992.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 7 gennaio 1992, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991 – lo schema di decreto, con relativi allegati, concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario.

Detta documentazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 30 dicembre 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'articolo 554, secondo comma, dello stesso codice; in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'articolo 409, quinto comma, dello stesso codice; e dello stesso articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna. Sentenza n. 502 del 19 dicembre 1991 (*Doc.* VII, n. 329);

dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore. Sentenza n. 503 del 19 dicembre 1991 (*Doc.* VII, n. 330).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 30 dicembre 1991, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze,

depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione. Sentenza n. 504 del 19 dicembre 1991;

dell'articolo 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e dell'articolo 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13. Sentenza n. 505 del 19 dicembre 1991;

dell'articolo 62, quarto comma, della legge della regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità sanitarie locali). Sentenza n. 506 del 19 dicembre 1991.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

MARGHERI, ANDRIANI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Espressa la più viva preoccupazione per la gravissima decisione della direzione aziendale della Maserati di sospendere unilateralmente 237 lavoratori dello stabilimento ex Innocenti di Milano;

rilevato che a questi 237 lavoratori sospesi si aggiungono i 350 lavoratori posti in mobilità da 50 giorni, per i quali non si intravedono soluzioni, così come è stato rilevato in altri documenti parlamentari;

sottolineato altresì che questa lunga crisi dello stabilimento Maserati si intreccia con una condotta ambigua e pericolosa del gruppo FIAT – entro il quale si svolge l'attività produttiva della Maserati – sul piano delle strategie industriali,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano attuare per salvaguardare i diritti dei lavoratori e ristabilire le normali relazioni sindacali nell'azienda, di fronte a questa ennesima decisione unilaterale della Maserati che configura il pratico smantellamento dello stabilimento e crea danni così gravi sul piano sociale e produttivo;

se i Ministri intendano promuovere un confronto sulle strategie del gruppo FIAT al fine di rendere chiaro quale sia il destino dei diversi stabilimenti che esso controlla nelle diverse zone del paese, quali siano i

rapporti tra i programmi di investimento e le garanzie per l'occupazione, quali siano le prospettive produttive e tecnologiche rispetto all'evoluzione del mercato nazionale e internazionale.

(2-00720)

Interrogazioni

CORLEONE, BOATO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che vari articoli apparsi nei giorni scorsi, in particolare nelle cronache milanesi dei maggiori quotidiani, hanno dato per decisa e formalizzata la nomina del dottor Cesare Manfredi, presidente dell'UCIMU, come nuovo presidente della Fiera di Milano;

che il caso della Fiera di Milano, in relazione alla nuova dislocazione del Portello e all'identificazione del polo esterno alla città di Milano, è alla base della crisi al comune e del confronto fra i cittadini delle associazioni che si battono per la vivibilità della città e gli interessi dei costruttori;

che il dottor Manfredi ha già reso dichiarazioni per illustrare le scelte su cui si impegnerà come presidente, in particolare designando come luogo ottimale per la Fiera la scelta di Lacchiarella su aree di proprietà di Silvio Berlusconi, rispetto alle aree industriali dismesse, di proprietà pubblica, di Rho-Pero;

che il Governo non ha ancora comunicato al Parlamento la propria decisione di procedere alla suddetta nomina, secondo quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, riguardante «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non ritenga di dover formalizzare con la massima sollecitudine la sua proposta, trasmettendola alla Presidenza delle Camere, e contenente «l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico» (articolo 4 della legge n. 14 del 1978);

se il Governo non ritenga altresì di dover formalizzare la suddetta proposta, in modo da consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia di esprimere il relativo parere motivandolo «anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire» (articolo 2, comma 1, della legge n. 14 del 1978). L'urgenza è dovuta alla necessità di evitare che lo scioglimento delle Camere consenta al Governo di provvedere alla nomina definitiva, «anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni» (articolo 3 della legge n. 14 del 1978);

infine, se risponda a verità la notizia che il Ministro avrebbe avuto intenzione di nominare una diversa persona alla carica di presidente della Fiera e che pesanti pressioni di «partito» lo avrebbero costretto a modificare il proprio intendimento.

(3-01770)

VENTRE. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nel corso dei lavori dell'acquedotto denominato della Campania occidentale, le vistose captazioni di acqua nel comune di Pontelatone in provincia di Caserta causarono l'abbassamento della falda idrica e generarono serie e fondate preoccupazioni nelle popolazioni interessate, le cui risorse sono principalmente quelle connesse all'agricoltura;

che, se era giusto fornire l'acqua alle popolazioni di Napoli e di altri comuni del napoletano, era doveroso non arrecare danni gravi alle laboriose popolazioni del comune di Pontelatone e degli altri comuni del comprensorio;

che il senso civico e di responsabilità delle medesime non stava a significare supina acquiescenza a quanto veniva commesso a loro nocumento, sicchè per sedarne gli animi e per arrecare ristoro a quei danni fu disposto, anche a seguito di iniziative parlamentari dell'interrogante:

a) di costruire un acquedotto rurale nella zona;

b) di trasformare in ponte viario il ponte in tubi che in quel territorio avrebbe attraversato il fiume Volturno;

che i lavori dell'acquedotto rurale sono stati effettuati e sono in via di ultimazione e il ponte viario è stato costruito;

che per l'acquedotto occorre effettuare una modesta variante al fine di consentire l'estensione del beneficio ad altri contadini che ne hanno fatto richiesta, mentre per il ponte occorre costruire il raccordo con le due strade che viene a collegare; si tenga presente a tal proposito che non vi sono spese per espropriazioni essendo i terreni interessati alla costruzione della strada già espropriati;

che il completamento di queste due opere riporterà serenità nell'ambiente evitando recrudescenze della sopita animosità,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare affinchè le opere di cui sopra (acquedotto rurale e ponte sul Volturno) siano portate a compimento con sollecitudine.

(3-01771)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIONISI, TRIPODI, SALVATO, CROCETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 12 dicembre 1991 è scomparso nelle acque di Gallipoli (Lecce) il peschereccio «S. Cosimo II» affondato con l'intero equipaggio malgrado il mare fosse tranquillo ed i pescatori avessero una tale consolidata esperienza da suscitare gravi interrogativi su possibili misteriose circostanze della tragedia, anche in relazione a testimonianze riferite su un analogo episodio di circa dieci anni fa, quando una imbarcazione stava per essere affondata da un sommergibile impigliatosi nelle sue reti;

che dopo tre giorni di ricerche il peschereccio è stato individuato ad una profondità di circa 500 metri a 15 miglia a sud-ovest di Gallipoli;

considerato che l'intera popolazione di Gallipoli, oltre ai parenti delle vittime, reclama il recupero del peschereccio sia per assicurare una degna e onorevole sepoltura alle salme che per trovare indizi sulle cause, le modalità e lo svolgimento dell'incidente,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere per ricercare e stabilire le cause reali della tragedia e restituire tranquillità all'intera popolazione di Gallipoli ed a tutti gli equipaggi che operano in quelle acque, allarmati per il grave episodio e le sue sospette dinamiche.

(4-07499)

BAIARDI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel vercellese è già funzionante la megadiscarica di «Alice 2» e, recentemente, è stata raddoppiata la capacità lavorativa dell'inceneritore di Vercelli mentre il comune di Costanzana ha inoltrato domanda di autorizzazione per costituire un diritto di superficie per la costruzione dell'esercizio di un impianto di trattamento e stoccaggio definitivo sul suolo e sottosuolo di rifiuti speciali che interessano 46 giornate agricole piemontesi;

che il comune di Tronzano Vercellese il 30 settembre 1991 ha autorizzato in località «Moleto», zona a coltivazione essenzialmente asciutta confinante con i territori di Alice Castello e Santhià, lavori per la coltivazione di una cava di sabbia e di ghiaia interessanti circa 50 giornate agricole piemontesi;

che, come si legge nella delibera, la scopertura del terreno vegetale e i lavori di scavo conseguenti dovranno procedere per lotti al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale mediante l'osservanza di alcune norme;

che, in ogni caso, l'apertura di una nuova cava non può che aggravare sotto l'aspetto ambientale la situazione territoriale di una zona già fortemente compromessa,

l'interrogante chiede di sapere quali accertamenti ed interventi il Ministro intenda svolgere per quanto riguarda la salvaguardia ambientale della zona e, soprattutto, per fugare le preoccupazioni che l'attivazione della cava di ghiaia di Tronzano non sia la premessa perchè successivamente venga poi richiesta l'autorizzazione per l'attivazione di una nuova discarica, in aggiunta alle altre che già abbondano nel territorio vercellese.

(4-07500)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 14 dicembre 1991, a Brindisi, la Guardia di finanza ha sequestrato circa due quintali di sigarette di contrabbando rinvenuti in alcuni locali della scuola media «Mameli», originariamente adibiti ad abitazione del custode;

che, da diverso tempo, un'ala della scuola in questione è stata occupata abusivamente da alcuni sfrattati senza che il comune, più volte sollecitato dai rappresentanti della scuola, abbia mai provveduto a porre fine a questa illegale ed assurda situazione;

che gli alunni, i docenti ed il personale della scuola media «Mameli» sono anche costretti a sopportare la presenza maleodorante

dei liquami di fogna provenienti dalle tubature rotte dei locali abusivamente occupati;

rilevato:

che sarebbe davvero inconcepibile, a prescindere dall'inspiegabile inerzia delle autorità comunali, il protrarsi di una simile situazione che vede convivere nello stesso istituto alunni, docenti, personale della scuola, abusivi, attività di contrabbando e liquami maleodoranti;

che da più parti è stato suggerito al comune quantomeno di dividere con un muro di recinzione l'ala dell'istituto occupata abusivamente dall'altra ala utilizzata dalla scuola media «Mameli»,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro della pubblica istruzione intenda assumere per il ripristino della legalità, della sicurezza, dell'igiene e della tranquillità degli alunni, dei docenti e del personale della scuola media «Mameli».

(4-07501)

PONTONE, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel mese di maggio 1991 la prima sezione penale del tribunale di Bari ha condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione ciascuna le sorelle Concetta Miccoli, di anni 53, e Luisa Miccoli, di anni 46, nate a Trinitapoli, in provincia di Foggia;

che l'azione penale nei confronti delle due sorelle Miccoli era stata originata da una attività di commercio di voti a sostegno di candidati della Democrazia cristiana nella campagna elettorale del 1983;

che questo commercio di voti avveniva tramite un'agenzia denominata «Unione del popolo italiano», che contava più di duemila iscritti;

che le due sorelle summenzionate promettevano posti di lavoro ai giovani disoccupati, oppure una sede più agevole a chi, già occupato, desiderava un trasferimento, in cambio di una quota di sottoscrizione compresa fra le 700.000 lire ed il milione per finanziare le campagne elettorali e, soprattutto, a quanto è a conoscenza degli interroganti, di una assicurazione di voto in favore di un importante uomo politico pugliese;

che, con lettera, il procuratore della Repubblica di Bari il 22 maggio 1984 invitava il giudice istruttore a «voler proseguire l'istruttoria con rito formale sentendo tutti gli uomini politici indicati negli atti, per conoscere le ragioni che li indussero ad accettare, senza controprestazioni, le campagne propagandistiche delle Miccoli in loro favore a spese di tanti allocchi»;

che il giudice istruttore non diede seguito a questa richiesta;

che la richiesta del pubblico ministero era fondata, dato che durante una perquisizione nella sede dell'Unione erano stati rinvenuti i recapiti telefonici di molti esponenti politici di primo piano e la corrispondenza intercorsa fra le sorelle Miccoli ed i politici stessi;

che fra le lettere ben quattordici, che risulterebbero a firma del citato uomo politico pugliese, facevano riferimento ad interventi a favore di raccomandati segnalati dalle sorelle;

che il presidente della prima sezione penale del tribunale di Bari, Giuseppe Illuzzi, pur condannando le due sorelle Miccoli per millantato credito, reato che esclude la responsabilità dei politici coinvolti, nelle motivazioni della sentenza ha contestato l'indagine istruttoria perchè nessuno ha chiesto all'autorevole uomo politico pugliese la ragione dei suoi rapporti con le Miccoli,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente della vicenda suesposta e quale sia la verità su questa vergognosa vicenda.

(4-07502)

BAUSI, CAPPELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere se, in attesa dell'ormai da troppi anni auspicato completamento dei lavori di ripristino della ferrovia Firenze-Faenza, non sia possibile realizzare un sistema di «navetta» per il trasporto di autovetture da Borgo San Lorenzo a Faenza.

Si sottolinea come tale intervento consentirebbe un più comodo e meno pericoloso collegamento tra due città capoluoghi d'arte come Firenze e Ravenna, tra loro attualmente separate da una strada difficile come quella della Colla di Casaglia e che non ammette alternative in considerazione delle condizioni attuali della linea Firenze-Bologna.

È da notare che, secondo informazioni assunte presso i competenti uffici, il traffico veicolare sulla tratta Firenze-Faenza è molto intenso.

Sembrerebbe agli interroganti che un servizio di «navetta», a costi relativamente bassi e con adeguata ripresa delle spese con i biglietti che dovrebbero essere pagati, consentirebbe quella integrazione tra sistemi di viabilità, quale quella su gomma e quella su rotaie, che è veramente colpevole vedere trascurata in tempi nei quali la viabilità su strada (si vedano i recenti disastri causati dalla nebbia sull'autostrada del Sole) è diventata sempre più difficile e pericolosa.

(4-07503)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Clemente Averaimo, nato a Napoli il 30 agosto 1921 ed ivi residente in via Sacramento a Foria 9, è da diversi anni in attesa della pensione di guerra;

che i ricorsi nn. 888623 e 891823 da lui prodotti si trovano presso la procura generale della Corte dei conti per la prescritta istruttoria,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tali ritardi e se il Ministro in indirizzo non intenda, considerata l'avanzata età del richiedente, procedere ad accertare se esistano i requisiti per la erogazione della pensione di guerra.

(4-07504)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la signora Gelsomina D'Angelo, nata a Napoli il 24 ottobre 1941, ed ivi residente in via Gino Doria 78, è in attesa da diversi anni di una pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne del signor Pasquale D'Angelo, ex manovratore delle Ferrovie dello Stato deceduto il 9 maggio 1966;

che la pratica si trova presso la Corte dei conti – terza sezione giurisdizionale (pensioni civili),

l'interrogante chiede al Ministro del tesoro se non ritenga di far esaminare in tempi brevi la pratica pensionistica della signora Gelsomina D'Angelo.

(4-07505)

FLORINO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il signor Mario Vairo di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), pensionato CPDEL, posizione n. 7833178, iscrizione n. 6917901, attende da anni l'assegno privilegiato;

che le particolari condizioni di salute del suddetto, bisognoso di cure giornaliere, ne impongono la erogazione,

l'interrogante chiede al Ministro del tesoro se non ritenga di intervenire presso il Dicastero perchè giunga rapidamente a buon fine la pratica pensionistica di privilegio del signor Mario Vairo.

(4-07506)

SIGNORELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Nella constatazione che la economia della provincia di Terni sta subendo un progressivo regresso tale da porla attualmente al 61° posto nella graduatoria nazionale dei redditi, l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli impenetrabili motivi che permettono di mantenere in uno stato di pratica inagibilità la locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Dovrebbe essere difatti noto al Ministro come la vecchia giunta camerale, seppure decaduta nel mese di luglio 1989, non sia mai stata rinnovata nonostante la nomina del nuovo presidente, avvenuta il 1° settembre 1991, e la constatata perdurante incapacità della medesima di adottare gli opportuni interventi che la crisi della provincia ternana impone.

L'interrogante chiede pertanto di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per rimuovere una situazione gravemente dannosa ed inficiata di illegittimità.

(4-07507)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01771, del senatore Ventre, sulla costruzione di opere pubbliche nel comune di Pontelatone (Caserta).